

## RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La XIII Commissione,

premessi che:

è molto urgente, per il consolidamento internazionale del prestigio del nostro Paese, per la tutela delle produzioni agroalimentari tipiche e di qualità, nonché per assicurare il rispetto dei diritti dei consumatori e per non consentire l'alterazione delle libere regole della competizione e della concorrenza nei mercati (con l'attuazione di atti amministrativi spesso illegittimi o di fenomeni di speculazione commerciale, come purtroppo sta avvenendo nel caso in oggetto), ottenere la registrazione comunitaria della Dop, Denominazione di origine protetta, in favore del condimento tradizionale di origine artigianale, denominato in commercio con la menzione di Aceto balsamico tradizionale di Modena, ai sensi del Regolamento CEE 2081 del 1992;

la Commissione di Bruxelles avrebbe dovuto effettuare la citata registrazione il 29 novembre 1999. Però la proposta è stata bocciata e rinviata al Consiglio. A causa di un quadro amministrativo e giuridico del nostro paese (contraddittorio e spesso, almeno in questa materia, segnato da atti amministrativi illegittimi o decreti ministeriali in contrasto con i principi legislativi cui farebbero riferimento per giustificare la loro esistenza), la stessa Commissione da alcuni anni rinviava nell'attesa di chiarimenti da parte del nostro Stato, la definitiva registrazione della Dop per il condimento Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, pur avendone riconosciuto la sua reale ed urgente legittimità ad ottenerla. Risulterebbe, ciononostante, che entro il mese di dicembre 1999 si possa finalmente chiudere in maniera corretta la tormentata vicenda, con enorme soddisfazione per il nostro paese e per i produttori agricoli del Modenese;

la complessa problematica trae origine dal fatto che da anni gli uffici dell'amministrazione del Ministero per le politiche agricole e forestali hanno proceduto ad emanare atti ministeriali spesso poco trasparenti, altre volte o illegittimi o senza una specifica fonte di principio, creando confusione in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti di origine vitivinicola. Con il rischio (di solito concretizzatosi) di alterare le regole della concorrenza, penalizzando alcuni produttori favorendone solo singoli e ben individuati e, soprattutto, impropriamente tutelando e privilegiando un prodotto di origine vitivinicola a ciclo esclusivamente industriale, già esaustivamente disciplinato in questa sua fattispecie dall'apposito ed unicamente legittimo decreto ministeriale 3 dicembre 1965, il ministero ha conferito la Denominazione di origine controllata ad un aceto industriale di qualità indicato in commercio con la specificazione di vendita commerciale (e non come denominazione di qualità e di origine), Aceto balsamico di Modena. Si è creata una confusione normativa che ha indotto la Commissione Europea a richiedere inderogabili chiarimenti prima di provocare ulteriori danni e anche prima di rendersi complice di registrare, come incredibilmente le si è chiesto in contrasto con il reg. CEE 2081 del 1992 che non si applica in ogni modo alle produzioni vitivinicole, una DOP, oltre che per il condimento tradizionale di Modena, anche per l'aceto industriale, diffusamente prodotto in tutto il territorio del paese e non solo a Modena;

per uscire da questa spiacevole e dannosa vicenda, è inderogabile che si rimetta ordine in materia di norme sulla produzione di aceti e questo nel rispetto delle regole del commercio e della libera concorrenza nei mercati, nonché della tutela delle vere produzioni di origine e di quelle tipiche tradizionali. È necessario a tal proposito eliminare una prima insormontabile barriera, ossia abrogare il decreto ministeriale 15 novembre 1989 che riconosce la Doc all'aceto industriale denominato in commercio con la menzione

di aceto balsamico di Modena, certamente trovando per esso una successiva ed indelebile protezione;

impegna il Governo,

a promuovere ogni iniziativa utile per ottenere la DOP comunitaria per il Balsamico Tradizionale di Modena, abrogando da subito il decreto ministeriale 15 novembre 1989, che ostacola tale concessione.

(7-00838) « Pecoraro Scanio ».

#### INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e delle comunicazioni, per sapere - premesso che:

con l'entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 (recepimento direttive comunitarie) si è completato in Italia il processo di liberalizzazione dei servizi di Telecomunicazioni;

in particolare, l'articolo 4, comma 9 della suddetta legge n. 249 del 1997 prevedeva il permanere del « regime tariffario » per il solo « servizio di telefonia vocale » offerto dalla « concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni » per un periodo non superiore a due anni dall'entrata in vigore della legge stessa;

l'articolo 1 lettera s) del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 definisce « servizio di telefonia vocale » la fornitura al pubblico del « trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo reale in partenza e a destinazione dei punti terminali di una rete telefonica pubblica fissa »...;

tale assetto regolatorio ha consentito in Italia il pieno sviluppo di questo fondamentale settore, nel quale operano oltre sessanta operatori di rete fissa e quattro di rete mobile, delineando un mercato che, con particolare riguardo alla telefonia mobile, risulta uno dei più evoluti e attrattivi a livello comunitario;

gli interventi di natura regolatoria posti in essere dalle autorità di regolamentazione nazionale non possono pregiudicare la naturale evoluzione dei mercati ma, in coerenza con i propri fini istituzionali, riferirsi alla verifica del rispetto della disciplina normativa -:

se risponda al vero la notizia riportata nei giorni scorsi da alcuni organi di stampa secondo la quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni starebbe approvando un provvedimento sulla determinazione tariffaria delle comunicazioni telefoniche provenienti dalla rete fissa di Telecom Italia verso gli operatori mobili, Tim e Omnitel;

se tale provvedimento troverebbe fondamento giuridico nella notifica dei menzionati soggetti quali « operatori aventi notevole forza di mercato nel mercato dell'interconnessione »;

se il metodo individuato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sia quello del cosiddetto *best practice* che comporterebbe un allineamento delle tariffe nazionali ai livelli praticati in Europa da Paesi quali l'Irlanda, la Danimarca e la Finlandia;

se, in considerazione del grado di integrazione tecnologica, economica e finanziaria a livello europeo raggiunto da questo settore, la « notevole forza di mercato » non debba più riferirsi ai singoli mercati domestici ma a quello comunitario;

se sia accettabile un confronto dell'Italia con paesi che per dimensioni, orografia del territorio, popolazione, disponibilità dello spettro frequenziale, valore e composizione del PIL risultano del tutto differenti dal nostro;